

(N. 1511-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato n. 2133)*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 18 luglio 1956*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 3 aprile 1957 (V. Stampato n. 2133-B)*

**d'iniziativa dei Deputati RESTA, CACCURI, DE CAPUA, CAPPUGI, LOZZA, MALAGUGINI,  
SECRETO, DE LAURO MATERA Anna, SCIORILLI BORRELLI, NATTA, MARANGONE  
Vittorio e GAUDIOSO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 APRILE 1957

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti  
e scuole secondarie statali.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160,

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

## Art. 2.

Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

## Art. 3.

Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere dalla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei

n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a « valente ».

Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra verranno utilizzati nei corsi popo-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o su loro domanda, in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie: nella domanda potranno essere indicate non più di tre provincie.

## Art. 4.

Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

## Art. 5.

Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico, e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.

## Art. 6.

Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero

lari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento disponibili in altre provincie.

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

## Art. 7.

Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## Art. 8.

Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici, negli Istituti e nelle scuole d'arte.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati nello stesso istituto finchè perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici, negli Istituti e nelle scuole di arte, nelle Accademie di Belle Arti, e nella scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « ottimo » per il periodo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono utilizzati nello stesso istituto finchè perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini, o presso altri istituti dello stesso grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini.

*Identico.*

I benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico.